

## *Res publica* Approfondimenti

Capitolo A, Lezione 4, par. 7, pag. 51

### **Che cosa sono la collazione e l'azione di riduzione?**

Quando l'eredità deve essere divisa tra i *legittimari* (figli, coniuge, ascendenti) nel computo della massa ereditaria debbono considerarsi anche le donazioni che qualcuno dei coeredi potrebbe aver ricevuto dal *de cuius* quando questi era in vita.

Perché? Perché l'ordinamento presume che la donazione possa essere stata una sorta di elargizione anticipata dell'eredità. Pertanto, chi ha ricevuto in anticipo beni o denaro, dovrà conferirli, cioè reinserirli nel patrimonio ereditario, e potrà poi partecipare insieme agli altri all'equa ripartizione dell'eredità.

**La collazione** è il conferimento nell'asse ereditario di uno o più beni che il *de cuius* può aver donato, quando era in vita, a uno degli eredi.

Il termine "collazione", in questo caso, significa *conferimento*.

**Non sono soggette a collazione** le donazioni di modico valore fatte al coniuge (art. 738 c.c.), né le spese di mantenimento, educazione e nozze dei figli (art. 742, comma 1, c.c.).

**Sono invece soggette a collazione** le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale se eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (art. 742, comma 2, c.c.).

Se uno o più legittimari avessero ricevuto una quota di eredità inferiore a quella che spetterebbe loro, potrebbero esercitare una azione di riduzione che riporti i conti in pari.

**Con l'azione di riduzione** il legittimario che abbia ricevuto meno di quanto gli spetta secondo la legge, può chiedere al giudice che vengano ridotte a suo vantaggio le quote attribuite ad altri per testamento nella misura in cui eccedono i limiti di legge (art. 554 c.c.) e, in subordine, che vengano ridotte le donazioni che eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre (art. 555 c.c.).